



COMUNE DI CERESOLE ALBA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera C.C. n. 10 del 16/04/2024

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalità - Principi ispiratori

1.1 Nel rispetto delle leggi europee, nazionali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico il presente Regolamento, insieme agli strumenti urbanistici vigenti, disciplina lo svolgimento delle attività agricole anche se esercitate non professionalmente o in zone non agricole e più in generale le attività che si svolgono nell'ambiente rurale.

1.2 Questo Regolamento favorisce lo sviluppo di un'attività agricola multifunzionale e di qualità, persegue la tutela del patrimonio naturale, dell'assetto ambientale e del paesaggio, concorre alla tutela dei diritti dei privati.

Articolo 2 - Materie regolate - Altre fonti di norme

2.1 Per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 1 il presente Regolamento detta norme in materia di:

- conduzione, custodia, pascolo e trattamento degli animali;
- accesso e passaggio nei fondi altrui, prevenzione dei furti in agricoltura;
- circolazione stradale nelle zone agricole;
- tutela di fossi e canali, delle strade e degli altri manufatti;
- tutela delle acque pubbliche superficiali, dei fossi o canali di scolo e d'irrigazione;
- disciplina dei piantamenti di alberi sul confine tra privati;
- malattie delle piante e del bestiame;
- igiene, decoro e sicurezza delle campagne e degli insediamenti rurali;
- tutela della fauna, della flora e dei prodotti selvatici;
- vendita di prodotti agricoli direttamente ai consumatori

2.2 Oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento debbono essere rispettati gli ordini, anche verbali, impartiti in circostanze specifiche o straordinarie dall'Autorità comunale o dai soggetti di cui all'articolo 4.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

3.1 Questo Regolamento si applica su tutto il territorio comunale, eccetto che in caso di contrasto con successivi regolamenti specificamente riferiti a materie speciali o al territorio edificato.

Articolo 4 - Autorità di Polizia rurale - Incaricati della vigilanza

4.1 Il servizio di Polizia rurale è presieduto dal Sindaco o da suo delegato alla materia.



COMUNE DI CERESOLE ALBA

4.2 Esso è svolto da Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, Ufficiali ed Agenti di P.S. e di P.G., guardie forestali, guardie faunistico-venatorie, guardiacaccia, guardiapesca e altri soggetti aventi titolo sulla base di leggi o regolamenti comunali.

Articolo 5 - Operazioni di polizia giudiziaria

5.1 Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria Ufficiali, Agenti e funzionari riconosciuti e qualificati come tali devono sempre osservare le norme del Codice di Procedura Penale. Hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova di reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

5.2 Quando cessano le ragioni che hanno determinato il sequestro, il Comune e gli altri enti che lo abbiano disposto devono procedere al dissequestro con la massima urgenza nel caso in cui i beni sequestrati consistano in mezzi e strumenti per l'esercizio dell'attività agricola.

Articolo 6 - Ordinanze

6.1 La tutela delle finalità indicate all'articolo 1 è perseguita anche mediante ordinanze, generali o rivolte a singoli soggetti, emanate dal Responsabile di Ripartizione incaricato o dal Sindaco a seconda delle rispettive competenze come stabilite dall'Ordinamento degli enti locali.

TITOLO II

CONDUZIONE, CUSTODIA, PASCOLO, TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Articolo 7 - Guida e custodia degli animali

7.1 Fatte salve le specifiche prescrizioni contenute nel Codice della Strada per la circolazione su strada dei veicoli a trazione animale e per la circolazione degli animali da tiro, da soma e da sella, delle greggi e degli armenti, possono in via generale condurre o guidare animali da tiro, da soma e da sella, veicoli a trazione animale, mandrie ed armenti soltanto persone che abbiano compiuto i quattordici anni, siano idonee per requisiti fisici e psichici e siano possesso di conoscenze adeguate a comprendere i comportamenti e le esigenze degli animali, nonché a curarne all'occorrenza il loro soddisfacimento.

Articolo 8 - Sicurezza del pascolo e del transito degli animali

8.1 Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale esperto e in numero sufficiente ad impedire che rechi molestie o danni ai passanti, ai fondi limitrofi, alle infrastrutture.

8.2 Durante il trasferimento degli animali e durante il pascolo, le persone e i mezzi che si trovano a transitare in prossimità degli animali e quelle che li custodiscono devono rispettare le prescrizioni del codice della strada e ancora evitare gridi, salvo quelle necessarie al governo degli animali, suoni, rumori e qualsiasi comportamento li possa fare adombrare, con pericolo per le persone e le cose.

8.3 La responsabilità civile e penale degli occorsi riconducibili agli atti dei cani a servizio della guardia è in capo al proprietario/custode incaricato, che dovrà altresì far cessare nel più breve tempo possibile gli effetti di essi.

Articolo 9 - Divieti di pascolo



COMUNE DI CERESOLE ALBA

9.1 La sosta e il pascolo di animali di qualsiasi specie sono sempre vietati nei boschi naturali e similnaturali.

9.2 Il pascolo non può essere esercitato su terreno altrui senza il consenso scritto del proprietario o titolare di diritti reali del fondo.

9.3 E' anche vietato:

- a) condurre bestiame di qualsiasi specie a pascolare sulle rive di torrenti, canali, bealere, rii e simili, peschiere e piccoli invasi nonché lungo i cigli delle scarpate e i fossi laterali delle strade;
- b) far scendere il bestiame sulle scarpate delle strade per abbeverarlo nei fossi e canali laterali;
- c) far pascolare bestiame di qualsiasi specie nei boschi di nuovo impianto e in quelli di rinnovazione naturale o impianto industriale, per 5 anni se in zone di bosco ceduo e per 10 anni in tutti i luoghi percorsi da incendi boschivi, la cui tutela e controllo sono sottoposti alle leggi forestali;
- d) lasciare al pascolo tori, scrofe, verri ed altri animali con l'istinto di cozzare, calciare, mordere, su fondi non recintati in modo adeguato ad impedirne l'uscita o a recare danni agli altri animali;
- e) far pascolare il bestiame nelle ore notturne, salvo che il pascolo avvenga su fondi interamente recintati in modo adeguato ad impedirne lo sbandamento.

Articolo 10 - Pastori itineranti

10.1 I pastori itineranti con mandrie, greggi e armenti, 15 giorni prima del presunto arrivo nel territorio comunale, dovranno comunicare al Sindaco:

- la località dove hanno fissato la dimora, allegando l'autorizzazione scritta del proprietario o titolare di diritti reali del fondo in godimento per il pascolo, il certificato e l'autorizzazione sanitaria della mandria o del gregge, la polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati da essi nonché l'entità, la composizione della mandria/gregge e l'elenco del personale alle loro dipendenze.

La mancanza anche solo di uno dei documenti richiesti rappresenta elemento di diniego da parte del Sindaco.

10.2 Ogni spostamento della mandria o gregge in fondi diversi dovrà essere preventivamente comunicato al Comune entro 48 ore.

10.3 I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sul territorio comunale sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nei Regolamenti di Igiene, di Polizia Veterinaria e di Polizia Urbana. Il transito dovrà eseguirsi percorrendo la strada più breve e la sosta è consentita esclusivamente nelle aree autorizzate.

10.4 E' facoltà del Sindaco, nel caso si renda necessario per motivi sanitari, di pubblica sicurezza e/o ordine pubblico, adottare con specifica ordinanza il provvedimento di diniego di pascolo itinerante.

Articolo 11 - Rispetto e tutela degli animali

11.1 In conformità a quanto specificamente disposto dalle norme vigenti in materia di tutela del benessere animale, è vietato il maltrattamento degli animali domestici, di quelli da allevamento e degli animali selvatici.



COMUNE DI CERESOLE ALBA

11.2 E' considerato maltrattamento tenere gli animali in luoghi inadatti alla loro etologia per natura e/o per dimensione, non fornire acqua e cibo in misura sufficiente, non ripararli dalle intemperie e dai rigori del freddo e del caldo, percuoterli, sottoporli a fatiche eccessive, costringerli a lavori e cui non sono più adatti per età o malattia, abbandonare gli animali domestici o addomesticati, non provvedere loro in caso di gravi malattie o incidenti che provocano loro sofferenze, tenerli in posizioni o condizioni tali da recare loro sofferenza e comunque recare loro sofferenze inutili.

11.3 In particolare per quanto concerne i cani detenuti nelle cascine si fa richiamo a quanto previsto dall'articolo 63.2.

11.4 Non sono considerate maltrattamento le attività venatorie e piscatorie ammesse, le normali pratiche agricole (ad esempio castrazione, macellazione), le attività poste in essere per il controllo delle popolazioni di animali domestici o selvatici nel contesto delle pratiche normalmente ammesse (sterilizzazione, derattizzazione e simili) o di specifici programmi approvati dagli enti competenti, quali ad esempio i piani di abbattimento faunistico-venatori per cinghiali.

11.5 Non sono considerate maltrattamento le pratiche normalmente ammesse per il contenimento degli animali pericolosi.

TITOLO III

ACCESSO E PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI - PREVENZIONE DEI FURTI IN AGRICOLTURA

Articolo 12 - Accesso e passaggio sui fondi agricoli

12.1 L'ingresso o il passaggio sui fondi agricoli altrui anche se incolti e/o non recintati è vietato senza il consenso del proprietario, salvo l'esercizio di servitù di passaggio.

12.2 A tutela del proprio fondo l'avente diritto può sempre esporre cartelli con la scritta "proprietà privata - divieto di accesso".

12.3 Non costituisce violazione del comma 1 del presente articolo l'accesso ad una strada privata qualora all'inizio della stessa non sia apposto un cancello o una sbarra o anche soltanto un cartello con l'indicazione che si tratta di proprietà privata e che l'accesso è vietato.

Articolo 13 - Modalità di esercizio del diritto di passaggio sui fondi altrui o in prossimità degli stessi

13.1 Il diritto di passaggio sui fondi altrui a piedi, con animali sciolti o aggiogati o ancora con i moderni mezzi meccanici, deve essere esercitato con le normali cautele necessarie per limitare per quanto possibile danni ai fondi, alle colture, ai frutti pendenti ed è permesso solo ai titolari di diritto

Articolo 14 - Spigolatura ed atti consimili

14.1 Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare o raspolare sui fondi altrui.

Articolo 15 - Frutti di piante sul confine

15.1 I frutti delle piante sul confine appartengono al proprietario, usufruttuario o affittuario delle piante stesse e nessuno può prenderne possesso senza il consenso dell'avente diritto.

15.2 I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o su aree pubbliche da rami sporgenti sugli stessi appartengono rispettivamente al proprietario del fondo o a chi li raccoglie.



COMUNE DI CERESOLE ALBA

Articolo 16 - Prevenzione dei furti in agricoltura

16.1 Salvo che la legge disponga diversamente, i prodotti del suolo, anche se spontanei, appartengono al proprietario, usufruttuario o conduttore del fondo che li ha generati.

16.2 Gli incaricati della vigilanza che sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti o macchinari agricoli, animali, legna, frutta, cereali ed altri prodotti agricoli di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, daranno corso alle azioni previste dal Codice Penale, informandone l'Autorità Giudiziaria.

Articolo 17 - Custodia degli animali da cortile

17.1 Nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 11 sul benessere animale, conigli, pollame e animali da cortile di qualsiasi specie devono essere contenuti in modo da impedire che si introducano nei fondi altrui o sulle strade.

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA ZONE AGRICOLE, TUTELA DI FOSSI E CANALI, STRADE ED ALTRI MANUFATTI

Articolo 18 - Circolazione stradale nelle zone agricole

18.1 La circolazione sulle strade rurali di animali, mandrie, greggi, veicoli e macchine operatrici di qualsiasi genere è disciplinato dal Codice della strada vigente.

Articolo 19 - Classificazione delle strade - Poteri sulle stesse

19.1 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e della tutela delle strade e relativi manufatti dalle attività agricole o che si svolgono nelle zone agricole, le strade sono classificate in:

- a) Autostrade;
- b) Statali;
- c) Regionali;
- d) Provinciali;
- e) Comunali;
- f) Vicinali di uso pubblico;
- g) Private costituite in consorzio di frontisti o comunque gravate di servitù di uso da parte dei frontisti;
- h) Poderali private.

19.2 I poteri sulle strade sono esercitati dagli enti o dai privati proprietari e dal Comune per le strade vicinali di uso pubblico.

19.3 I proprietari di strade private gravate da servitù di uso pubblico (vicinali di uso pubblico) possono spostarne il tracciato a condizione che non aggravino la servitù.

Articolo 20 - Distanza dei piantamenti dalle strade

20.1 Fuori dai centri abitati, nelle zone agricole, la distanza di alberi, siepi e simili dalle strade di cui alle lettere a,b,c,d,e,f di cui all'articolo precedente è regolata dal Codice della strada.

20.2 Nei tratti rettilinei delle strade di cui alle lettere e,f,g la distanza delle piante dalle strade non dovrà mai essere inferiore a 20 metri per gli alberi di alto fusto e di metri 6 per le piante non di alto fusto.

20.3 A fini di tutela del paesaggio e di mantenimento della viabilità storica, per le strade



COMUNE DI CERESOLE ALBA

esistenti di cui alle lettere e,f,g è ammesso mettere a dimora nuove piante e sostituire i filari già esistenti fatte salve le distanze stabilite dal Codice della strada e dal presente Regolamento.

20.4 Nel caso di impianto di nuovi filari lungo le strade di cui alle lettere f,g il Comune potrà, per ragioni paesaggistiche e/o di realizzazione di percorsi naturalistici, autorizzare piantamenti a distanze inferiori a quelle stabilite dal Codice della strada.

20.5 Ai fini del calcolo delle distanze dalle strade, la distanza si misura dal ciglio strada o dal bordo esterno del fosso di scolo che costeggia la strada stessa.

20.6 In ogni caso i polloni e i rami delle piante non possono ostruire il sedime o lo spazio aereo sovrastante le strade, nei limiti necessari per consentire il passaggio in sicurezza dei veicoli e i soggetti tenuti alla manutenzione devono provvedere a tenere sgombra l'area necessaria.

20.7 La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art.16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), articoli 892 e 893 del Codice Civile).

20.8 Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Articolo 21 - Obblighi dei proprietari e possessori di fondi e canali confinanti con le strade

21.1 Gli obblighi dei proprietari e possessori di fondi e canali confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico sono regolati dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, anche per quanto concerne l'apertura di nuovi accessi.

21.2 Le disposizioni citate regolano principalmente:

- la tenuta dei canali laterali alle strade;
- la condotta di acque nei fossi laterali;
- l'irrigazione dei terreni adiacenti alle strade;
- la tenuta di siepi e piante laterali alle strade;
- la manutenzione delle ripe stradali;
- la rimozione di ramaglie ed alberi;
- la manutenzione dei cavalcafossi;
- la pulizia delle aree di rispetto dal confine;
- la pulizia delle aree edificabili non utilizzate.

Articolo 22 - Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche o di uso pubblico

22.1 I frontisti confinanti con strade e vie pubbliche di cui alle lettere b,c,d,e,f dell'articolo 19 o private ad uso dei soli confinanti, non possono arare i fondi o svolgere anche stagionalmente attività di coltivazione fino al lembo delle stesse. Devono lasciare una fascia di rispetto o capezzagna per manovrare o riavvolgere l'aratro o altri mezzi agricoli in modo tale da non recare danno alle strade, vie, ripe e loro fossi.

22.2 La fascia di rispetto non può essere comunque inferiore a metri 1,5 misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale. In assenza del fosso stradale, l'aratura dell'ultimo solco più vicino alla strada, dovrà eseguirsi parallela alla fascia o strada ed in modo tale che rimanga aperto.



COMUNE DI CERESOLE ALBA

Articolo 23 - Altre tutele delle strade

23.1 E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico.

23.2 Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

23.3 E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate.

23.4 Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

23.5 Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

23.6 Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

23.7 I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

23.8 Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

23.9 Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica. Le strade poderali, inter poderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse



COMUNE DI CERESOLE ALBA

costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

23.10 E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.

23.11 E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri

materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

23.12 Gli alberi collocati a distanza non regolamentare dal confine delle strade di cui all'articolo 20, in zone pericolose per la sicurezza e per la libera circolazione, anche se esistenti da lunga data, dovranno essere abbattuti in esecuzione di ordinanza comunale adeguatamente motivata sotto il profilo della pubblica incolumità.

23.13 Nel caso in cui si renda necessario l'abbattimento di piante lungo le strade di uso pubblico è fatto divieto di rovesciarle sul lato della via, salvo che l'albero rimanga nella caduta al di là del fosso laterale della strada stessa e non arrechi danno o pericolo per il transito

TITOLO V

TUTELA DELLE ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI, DEI FOSSI O CANALI DI SCOLO E DI IRRIGAZIONE

Articolo 24 - Definizione di acque pubbliche e di reticolo idrografico minore

24.1 Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal suolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è utilizzata e salvaguardata secondo criteri di solidarietà.

24.2 Fanno parte dell'alveo (solco naturale o artificiale all'interno del quale scorre un corso d'acqua) e pertanto appartengono al demanio pubblico i ghiaioni e cioè quei sedimenti normalmente coperti da acque correnti che in qualche periodo dell'anno rimangono asciutti.

24.3 Appartengono al demanio pubblico i terreni abbandonati dalle acque correnti che insensibilmente si ritirano da una parte delle rive portandosi sull'altra, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

24.4 Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano ai terreni abbandonatisi a seguito di eventi naturali sia per fatti artificiali indotti da attività antropiche ivi comprendendo anche terreni abbandonati per fenomeni di inasamento.

24.5 I corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore costituiscono risorsa importante ai fini del paesaggio e della tutela del territorio.

Articolo 25 - Tutela dei corsi d'acqua - Reticolo idrografico minore

25.1 I fiumi e torrenti sono tutelati dalle leggi in materia.

25.2 Ai sensi del regio decreto R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche) è vietato



COMUNE DI CERESOLE ALBA

apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

25.3 Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

25.4 Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ades. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario o il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse. Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno metri 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua.

25.5 Il prelievo dalle acque pubbliche a scopo di irrigazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'autorità competente.

25.6 E' vietato abbandonare o gettare nei torrenti, rii, canali di scolo e d'irrigazione, corsi d'acqua del reticolo idrografico minore, sfalci di qualsiasi genere, ramaglie o fogliame provenienti da potature di alberi, siepi e simili e rifiuti di qualsiasi genere.

25.7 Il Comune adotta appositi provvedimenti per il censimento e la tutela degli ambienti umidi naturali e del reticolo idrografico minore.

25.8 Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino alla distanza prevista dalla vigente normativa regionale.

E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

25.9 Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

25.10 Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.

25.11 Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 26 - Tutela del deflusso delle acque



COMUNE DI CERESOLE ALBA

26.1 I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. E' consentita, nei periodi di piogge intense, la tradizionale pratica di tagli delle strade sterrate (cosiddette "*doire*"), per consentire il normale deflusso delle acque meteoriche.

26.2 Sono vietate tutte le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi nei fossi o canali di scolo e di irrigazione in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque.

26.3 Senza il consenso dell'organo competente è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione dei fossi o canali di scolo che alteri il libero corso delle acque pluviali, pregiudicando il territorio e gli utenti limitrofi. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al consenso scritto del proprietario, conduttore o mezzadro dei fondi interessati.

26.4 È vietato modificare l'assetto ambientale e naturale dei terreni. L'autorizzazione è subordinata al permesso di costruire rilasciato dall'Amministrazione Comunale previo consenso scritto dei confinanti, a condizione che non sia pregiudicato il normale deflusso delle acque pluviali e non sia arrecato danno ai terreni, vie e strade limitrofe.

26.5 Fatte salve particolari disposizioni nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, per ragioni di sicurezza della zona e del sito circostante, è facoltà dell'organo competente modificare, variare o abolire i fossi e i canali di scolo delle acque pluviali. I proprietari, conduttori o mezzadri dei fondi interessati dovranno essere preventivamente informati.

26.6 Le risorse idriche devono essere gestite secondo criteri di solidarietà: l'eventuale sottrazione d'acqua dagli ecosistemi acquatici deve essere limitata esclusivamente allo stretto indispensabile per le necessità irrigue, con la massima riduzione degli sprechi e con la massima efficacia distributiva sul suolo.

Articolo 27 - Spurgo di fossi o canali di scolo

27.1 Manutenzione di fossi e canali. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) a pulire gli imbocchi intubati.

27.2 I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

27.3 Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza. E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od



COMUNE DI CERESOLE ALBA

autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

27.4 E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

27.5 I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

27.6 All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

27.7 Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

27.8 Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle. Tutela del regime delle acque: gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche).

27.9 I fossi di raccolta delle acque pluviali delle strade nonché i canali e i fossi di irrigazione devono, a cura e spese dei proprietari o conduttori dei fondi confinanti anche se a destinazione diversa da quella agricola, essere spurgati e puliti una volta l'anno e nel caso si renda necessario anche più volte. In caso di trascuratezza o di inadempienza, oltre alla sanzione per la violazione accertata, il Comune farà eseguire i lavori necessari a spese e cura degli obbligati. Nel caso che i fossi siano di dimensioni insufficienti a contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi dagli stessi proprietari o conduttori dei fondi.

27.10 L'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di fossi e canali dovrà essere eseguita in epoca e con tecniche atte per quanto possibile ad evitare danni alla fauna e alla flora.

Articolo 28 - Allontanamento delle acque meteoriche da case e terreni

28.1 I cortili, le aie e gli orti annessi a case rurali isolate o a gruppi di case o a centri frazionali non serviti da fognature comunali, i terreni ad uso agricolo e non agricolo devono avere una pendenza adeguata in modo da favorire il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali e dello stillicidio dei tetti.

Articolo 29 - Distanze di fossi e canali di scolo dai confini

29.1 Per lo scavo di fossi e canali per il deflusso delle acque piovane presso il confine dovrà osservarsi una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o canale.

29.2 La distanza dei fossi o canali di scolo lungo le strade non potrà mai essere inferiore a metri 1 e dovrà essere misurata o dal punto di inizio della scarpata oppure dal margine della strada.



COMUNE DI CERESOLE ALBA

29.3 Nel caso tra fondi confinanti siano presenti fossi o canali di scolo o di irrigazione, la distanza degli alberi di alto o basso fusto dalla proprietà limitrofa dovrà comunque essere la stessa stabilita dall'articolo 35. Qualora i fossi o canali siano anche costeggiati dalle strade di cui alla lettera f dell'articolo 19, dovrà osservarsi la distanza riportata al comma 2 dell'articolo 20.

Articolo 30 - Abbeveratoi per animali

30.1 Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato effettuare il lavaggio di indumenti, animali, veicoli e l'immersione di oggetti solidi o di liquidi di qualunque genere. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Articolo 31 - Canali ed altre opere consortili

31.1 Per la manutenzione di canali ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme del regolamento del consorzio stesso. In mancanza si applicano quelle di cui al presente Regolamento. In ogni caso, i proprietari, gli utilizzatori o i confinanti di fossi, bealere o canali di irrigazione, sono obbligati a mantenerli in perfetta efficienza e funzionalità, nonché a rimuovere, annualmente o più volte l'anno se necessario, la vegetazione o altri materiali di impedimento al regolare flusso delle acque.

31.2 I proprietari e gli utenti di canali artificiali per l'irrigazione, di scolo e simili esistenti lungo le strade pubbliche o gravate da servitù di uso pubblico, sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle stesse e negli spazi di loro pertinenza.

31.3 L'irrigazione dei terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo che non derivino danno alle medesime, formando in caso di necessità un controfosso; in ogni caso il livello delle acque deve essere mantenuto di 20 cm inferiore al piano stradale.

31.4 Le variazioni ai canali di scolo e di irrigazione i quali, pur ricadendo in parte o completamente sulla proprietà privata, facciano parte di reti consortili, devono essere autorizzate dal Comune e dagli enti che tali canali gestiscono.

Articolo 32 - Tutela delle acque e degli ambienti umidi e della relativa fauna e flora

32.1 È vietato immettere o convogliare nelle acque sia pubbliche sia private qualsiasi liquame o altra sostanza o materia nociva.

32.2 È vietato gettare nei fiumi, torrenti, rii o specchi d'acqua animali morti, carogne e loro rifiuti organici e rifiuti di qualsiasi genere.

32.3 E' vietato danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti, le risorgive, i corsi e le condutture delle acque pubbliche e private.

32.4 Il lavaggio dei veicoli è vietato nelle vicinanze di fiumi, torrenti, rii, canali e fossi di irrigazione, fossi stradali, maceratoi e altri ambienti umidi.

32.5 Per la conservazione della biodiversità è fatto divieto di eliminare gli ambienti umidi naturali e artificiali esistenti da più di 50 anni.

32.6 Il Comune adotta provvedimenti per la conservazione di tali ambienti e per la acquisizione degli stessi al patrimonio comunale.

32.7 In caso di ambienti umidi in prossimità di strade di grande traffico il Comune provvede a sue spese all'installazione di protezioni per gli anfibi di tutte le specie.

Articolo 33 - Deviazione delle acque e modificazione dei luoghi

33.1 Ai sensi dell'Art. 632 del C.P., è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana,



COMUNE DI CERESOLE ALBA

sorgiva o di scolo dal suo corso naturale o riversarla sulle strade nonché ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali di irrigazione se non nei limiti dei propri diritti.

33.2 Nel caso si renda necessario lasciare in asciutta canali irrigui, bealere (anche consortili) e simili per l'esecuzione di lavori, dovrà essere conseguita apposita autorizzazione del Comune, che specifichi quali accorgimenti verranno adottati per evitare il peggioramento delle acque a valle e danni alla fauna e alla flora.

Articolo 33 bis - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio

In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no:

33bis.1 Le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.

33bis.2 In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.

33bis.3 All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

33bis.4 Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque.

Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D.n.523/1904.

TITOLO VI

DISCIPLINA DEL PIANTAMENTO DI ALBERI SUL CONFINE TRA PRIVATI

Articolo 34 - Definizioni in materia di distanze dei piantamenti dai confini

34.1 La normativa contenuta nel presente titolo non si applica ai boschi e parchi pubblici e ai piantamenti lungo le strade e le acque pubbliche, che sono oggetto di specifiche disposizioni contenute in altro titolo del presente Regolamento.

34.2 Per l'applicazione della normativa in materia di distanze dei piantamenti dai confini si considerano piante di alto fusto quelle il cui fusto raggiunge altezze notevoli come pioppi, pioppi cipressini, noci, querce e carpini, olmi, robinie, faggi, salici, gelsi, platani, tigli, aceri, castagni, pini, mentre sono considerate piante non di alto fusto quelle il cui fusto raggiunge altezze non superiori a 3 metri e che si diffondono naturalmente in rami. La distinzione tra alberi di alto fusto e alberi non di alto fusto ai fini dell'applicazione della normativa sulle distanze dai confini è fatta con riguardo alla specie della pianta e non al modo in cui essa sarà tenuta e regolata (capitozzatura e simili).

34.3 Per piantamento si intende la messa a dimora in pieno campo.

34.4 La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco durante la messa



COMUNE DI CERESOLE ALBA

a dimora o al luogo di semina o dell'emergenza della pianta.

Articolo 35 - Norme generali sulle distanze delle piante dai confini

35.1 Nelle zone agricole la distanza dalla proprietà confinante delle piante di alto fusto, singole o a filare unico, non può essere inferiore a metri 15.

35.2 Nelle stesse zone la distanza dalla proprietà confinante delle piante non di alto fusto, singole o a filare unico, non può essere inferiore a 4 metri.

35.3 La distanza di piante di alto fusto dal confine è ridotta a 10 metri per le piante che saranno recise al ceppo con turno da 6 a 9 anni (ceduazione quale forma di governo del bosco che si basa sul taglio della parte aerea della pianta, lasciando intatta la ceppaia, da cui si sviluppano i polloni che ricostruiscono la nuova massa legnosa) ed è ridotta a metri 4 per i boschi riconosciuti e tutelati dalle leggi forestali.

35.4 La distanza dal confine di piante di alto fusto e non di alto fusto è ridotta rispettivamente a metri 4 e a metri 2 per i piantamenti in vivaio da estirparsi entro il compimento del terzo anno dalla data di messa a dimora.

35.5 La messa a dimora e il mantenimento di piante a distanza dal confine inferiore rispetto a quanto stabilito dai commi precedenti è sempre consentita per accordo tra i confinanti risultante da atto scritto o da esistenza pacifica.

35.6 Le distanze stabilite dal presente articolo si applicano indipendentemente dalla destinazione attuale o futura dei fondi su cui le piante insistono e dei fondi con essi confinanti.

35.7 In caso di violazione delle norme sulle distanze dei piantamenti dal confine il proprietario danneggiato farà ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

35.8 La presenza alla data di entrata in vigore del presente Regolamento di pioppi a distanza non regolamentare dal confine è comunque tollerata fino al raggiungimento della maturazione; decorso tale termine i pioppi a distanza non regolamentare devono essere abbattuti. La data di maturazione dei pioppi è fissata in un massimo di anni 14 dal piantamento o dalla nascita spontanea.

35.9 A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini dell'applicazione delle norme contenute in questo titolo la nascita e crescita spontanea degli alberi è soggetta alle medesime norme stabilite per i piantamenti. In caso di nascita di piante a distanza non regolamentare dal confine, il proprietario del fondo su cui sono nate è tenuto pertanto ad estirparle o a trasferirle a distanza regolamentare.

35.10 Salvo diverso accordo tra i proprietari interessati e quanto stabilito a tutela delle alberate storiche lungo le strade, gli alberi che si trovano a distanza non regolamentare abbattuti, caduti o morti per qualsiasi causa non possono essere rimpiazzati se non osservando le distanze prescritte.

Articolo 36 - Distanze dei piantamenti dai corsi d'acqua

36.1 Fatto salvo il rispetto della distanza dalla proprietà limitrofa nonché delle diverse disposizioni nazionali, regionali o provinciali sulla tutela degli argini, delle sponde o delle ripe, non è consentito piantare alberi di alto fusto ad una distanza inferiore a metri 6 da torrenti e rii. E' tuttavia facoltà dei proprietari e dei conduttori di fondi confinanti piantare fino al bordo superiore della sponda o della ripa salici e alberi di basso fusto per trattenere con le radici il terreno.

Articolo 37 - Distanze dai fabbricati

37.1 Fatti salvi specifici diversi accordi tra le parti, nelle zone agricole gli alberi devono



COMUNE DI CERESOLE ALBA

essere piantati ad una distanza dai fabbricati di:

- a) metri 25 per gli alberi di alto fusto;
- b) metri 5 per gli alberi non di alto fusto;
- c) metri 2 per le essenze di cui all'articolo seguente.

Articolo 38 - Viti, siepi e altre forme di vegetazione sul confine

38.1 Salvo diverso accordo tra proprietari, tra fondi confinanti è vietato piantare a distanza inferiore a metri 1 dal confine arbusti, viti, siepi vive, siepi a rescissione, piante da frutta o piante di altro genere con sviluppo in altezza superiore a 2 metri.

38.2 La distanza stabilita dal comma precedente non si osserva se sul confine esiste un muro divisorio (comune o in proprietà), a condizione che l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro.

38.3 I proprietari di piante messe a dimora in prossimità del confine con o senza recinzione, dovranno comunque provvedere affinché rami, frutti o foglie non cadano nella proprietà confinante, salvo diverso accordo con detta proprietà.

Articolo 39 - Altre norme in materia di piantamenti

39.1 Nelle zone agricole, industriali, artigianali, nei boschi urbani e nei parchi pubblici è consentito mettere a dimora esclusivamente alberi e siepi di specie autoctone.

39.2 Il Comune ha la facoltà di indicare nei progetti edilizi di maggiore impatto, compresi quelli di natura residenziale, le specie arboree da impiegare nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, a scopo di riequilibrio ambientale.

39.3 Nei progetti di opere pubbliche o private che prevedono la realizzazione di verde di qualsiasi genere (verde stradale, giardini e via di seguito) dovranno sempre essere indicate le essenze impiegate.

TITOLO VII - MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Articolo 40 - Obbligo della comunicazione delle malattie delle piante

40.1 Fatte salve le prescrizioni di legge in materia di comunicazione di malattie delle piante, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed altri comunque interessati, di comunicare al Comune la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono pericolosi o diffusibili alle colture agricole o ai boschi e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengano prescritti dai competenti organi.

40.2 Nel caso di infestazione di cancro rosso del platano, processionaria del pino, comparsa del mal d'inchiostro, i soggetti di cui al precedente comma dovranno darne immediata comunicazione al più vicino comando del Corpo Forestale dello Stato o al Sindaco.

Articolo 41 - Divieto di trasporto di piante esposte all'infestazione

41.1 Verificandosi malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, conduttori a qualunque titolo ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di esse esposte all'infestazione senza un certificato rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Articolo 42 - Lotta alla nottua e alla piralide



COMUNE DI CERESOLE ALBA

42.1 Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del mais, i tutoli del mais ed i materiali residui, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno.

Articolo 43 - Misure contro la metcalfa pruinosa

43.1 Per contenere la diffusione della metcalfa pruinosa ed evitarne la propagazione ai fondi adibiti a colture, i proprietari, conduttori, e chiunque abbia la responsabilità dei terreni incolti invasi da tale insetto, sono obbligati a mantenere pulita una fascia di rispetto di almeno 10 metri di distanza dai terreni confinanti. Nel caso che la larghezza del terreno sia inferiore a metri 10, la pulizia è estesa a tutto il fondo.

43.2 Nel caso in cui l'incolto infestato dalla metcalfa pruinosa sia demaniale, i proprietari o i conduttori dei fondi confinanti potranno provvedere alla pulizia dello stesso, previa comunicazione all'Ufficio Agricoltura del Comune.

Articolo 44 - Protezione degli uccelli insettivori

44.1 Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio delle attività venatorie, al fine di prevenire la propagazione degli insetti nocivi, è vietato distruggere le nidiate degli uccelli insettivori, prenderli o catturarli con trappole o con altri sistemi per impadronirsene.

44.2 I cittadini e in particolare gli agricoltori sono tenuti a collaborare alla attuazione delle misure adottate per la protezione di tali uccelli dal Comune o da altri organismi abilitati.

Articolo 45 - Malattie infettive degli animali

45.1 I proprietari o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale o al Servizio Veterinario qualsiasi sospetto o casi di malattie infettive o diffusive.

Articolo 46 - Isolamento per malattie contagiose

46.1 Nel caso di malattie infettive o diffusive o in presenza di un minimo sospetto, anche se non è intervenuto il Servizio Veterinario, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando in particolare il contatto con altri soggetti a mezzo di abbeveratoi o corsi d'acqua.

Articolo 47 - Distruzione animali morti per malattie infettive

47.1 Fatte salve ulteriori e specifiche prescrizioni del Servizio Veterinario e di Igiene e Sanità Pubblica, la distruzione degli animali morti per malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo, dovrà essere eseguita in conformità alle prescrizioni di legge.

TITOLO VIII

IGIENE, DECORO E SICUREZZA DELLE CAMPAGNE DEGLI INSEDIAMENTI RURALI

Articolo 48 - Pulizia degli incolti

48.1 Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.



COMUNE DI CERESOLE ALBA

48.2 I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

Articolo 49 - Raccolta legname sui greti di torrenti - Pulizia di rive di proprietà comunale

49.1 L'Ufficio Comunale competente può affidare a privati, con precedenza agli agricoltori, la pulizia mediante disboscamento di rive di cavalcavia e strade, assegnando come contropartita il legname ricavato. In caso di più soggetti interessati alle operazioni, sarà svolta una gara con assegnazione al migliore offerente.

In sede di assegnazione dell'incarico di disboscamento, l'Ufficio Comunale impartirà le prescrizioni necessarie a tutela della fauna e della flora e dell'assetto territoriale.

49.2 E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie ed ogni altro residuo similare derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale.

49.3 Qualora il proprietario/conducente non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

49.4 Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

Articolo 50 - Pulizia di prati e campi e relative infrastrutture

50.1 E' fatto divieto, anche ai proprietari, di lasciare nei prati e nei campi sacchi di plastica, teli, parti di automezzi ed attrezzature e rifiuti di qualsiasi genere.

50.2 I proprietari di fondi agricoli adiacenti a strade sono tenuti ad impedire il facile accesso ad essi da parte di terzi per l'abbandono di rifiuti non solo mediante cartelli ma soprattutto mediante la realizzazione di fossi, cunette, dossi o altri impedimenti naturali all'accesso.

50.3 La distruzione mediante abbruciamento di ristoppie e simili, nonché la combustione di sfalci e ramaglie secchi, con esclusione di qualsiasi tipo di rifiuto è consentita nel rispetto dell'articolo 61.

50.4 Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

50.5 È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

Articolo 51 - Impiego di fertilizzanti

51.1 L'impiego di fertilizzanti in agricoltura deve essere limitato ai quantitativi strettamente indispensabili per il reintegro dei terreni.

51.2 L'adozione da parte degli agricoltori di tecniche naturali per la restituzione ai terreni



COMUNE DI CERESOLE ALBA

della sostanza organica (rotazione delle colture, letamazione, sovescio, compostaggio della frazione organica dei rifiuti) viene salvaguardata.

51.3 Il trasporto e lo spargimento sui terreni agricoli di deiezioni o liquami zootecnici derivanti dai cicli produttivi di allevamento animale deve essere effettuato nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto delle buone pratiche agricole previste dalla normativa di settore. In ogni caso al termine dello spargimento, il fondo, se le condizioni climatiche lo consentono, dovrà essere tempestivamente lavorato e il materiale opportunamente interrato secondo le norme della buona pratica agricola.

51.4 Lo smaltimento in agricoltura del letame e dei liquami è ammesso esclusivamente nel caso esplicino effetto fertilizzante e siano esenti da sostanze tossiche per le colture e per gli operatori stessi. Durante il trasporto, in nessun modo le deiezioni dovranno cadere sulla pubblica via.

51.5 E' vietato spargere liquami a meno di 50 mt dalle abitazioni, in tutti i luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico. E' possibile andare in deroga a tale distanza se lo spandimento è contestuale ed immediato all'interramento. Per tutto ciò non espressamente citato si fa riferimento alle disposizioni di settore.

51.6 Ferme restando le disposizioni dei commi precedenti, è consentito lo spargimento dei liquami zootecnici sui pascoli e sui prati, stabili o avvicendati, nei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio.

51.7 Qualsiasi tipologia di fertilizzante, siano essi letame, liquame, o prodotti derivanti dalle aziende di trattamento rifiuti destinati all'agricoltura, dovranno essere scrupolosamente limitati ai dosaggi consentiti dalla normativa di settore. Ogni deroga non è assolutamente consentita.

Articolo 52 - Impiego di diserbanti

52.1 L'impiego dei diserbanti deve essere limitato ai quantitativi strettamente indispensabili, secondo le prescrizioni della normativa di settore.

52.2 Nell'impiego dei diserbanti in qualsiasi parte del territorio comunale saranno scelti quelli più selettivi.

52.3 Le tecniche colturali finalizzate al contenimento naturale delle erbe infestanti sono salvaguardate.

Articolo 53 - Impiego di fitofarmaci

53.1 I fitofarmaci possono essere utilizzati soltanto sulle colture alle quali sono specificamente destinati e nei limiti quantitativi prescritti.

53.2 Si rinvia al rispetto della Direttiva 2009/128 CE recepita dal PAN D.L. 150/2012 e la delibera della Regione Piemonte 25-3509 del 20/06/2016

53.3 Con la sola eccezione dei prodotti fitosanitari non classificati, è fatto obbligo a chi impiega sulle colture prodotti sanitari comunque classificati di disporre lungo i confini del fondo trattato cartelli ben visibili recanti la scritta "Attenzione! Coltura trattata con prodotti fitosanitari". I cartelli dovranno essere di dimensioni non inferiori a cm. 30 x 40 e i caratteri di scrittura di almeno 5 centimetri.

I cartelli devono essere installati prima delle operazioni, devono rimanere ben visibili e leggibili per tutto il periodo di carenza dei principi attivi e dovranno riportare la data in cui è stato eseguito il trattamento.

53.4 I trattamenti sono vietati nelle giornate ventose o piovose.



COMUNE DI CERESOLE ALBA

53.5 L'uso di metodi di lotta biologica, integrata e guidata ai parassiti delle piante è salvaguardato.

53.6 Le ricerche di interesse locale finalizzate allo sviluppo di tecniche di lotta guidata ed integrata ai parassiti delle colture di interesse locale sono salvaguardate.

Articolo 54 - Uso di esche topicide ed altri prodotti dannosi per l'ambiente

54.1 È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze venefiche a scopo di protezione agricola, qualora siano potenzialmente dannose alle persone e agli animali, di installare lungo i confini del fondo cartelli di avvertimento ben visibili.

54.2 E' fatto obbligo a chi sparge esche a scopo di protezione agricola di raccogliere e smaltire adeguatamente le carogne degli animali soppressi.

Articolo 55 - Divieto di alimentazione di piccioni e fauna selvatica - Colonie feline

55.1 E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di alimentare piccioni e animali selvatici di qualsiasi specie, salva specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente in casi eccezionali.

55.2 E' vietato anche mettere mangimi ed altri cibi alla portata della fauna selvatica.

55.3 La chiusura di granai e silos deve essere curata in modo da evitare che la fauna selvatica si possa alimentare.

55.4 L'eventuale presenza di colonie feline deve essere segnalata al Servizio Veterinario dell'ASL, per i provvedimenti di competenza.

Articolo 56 - Controllo popolazioni di animali

56.1 A fini di riequilibrio ambientale e di tutela della biodiversità il Comune può intraprendere campagne di controllo delle popolazioni di animali sovrabbondanti e che arrecano danno (piccioni, cornacchie grigie, gazze, minilepri, cinghiali, porcastri ecc...), in accordo con gli Enti ed organismi competenti e in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di caccia e di controllo della fauna omeoterma.

56.2 I cittadini e in particolar modo gli agricoltori sono tenuti a collaborare allo svolgimento di indagini ed azioni finalizzate al riequilibrio ambientale.

56.3 E' sempre vietato immettere in natura animali di specie alloctone.

56.4 Chi intenda rifiutare un animale di specie alloctona e chi ritrova un animale di specie alloctona è tenuto a conferirlo al Comune per l'invio ad appositi centri di raccolta.

Articolo 57 - Stalle e smaltimento deiezioni animali

57.1 Le stalle con tre o più bovini, equini, asini, muli o suini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita e mantenuta in modo tale da evitare la perdita dei liquidi.

57.2 Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi saranno collocati sul nudo terreno in aperta campagna a conveniente distanza e comunque non inferiore a metri 20 dai corsi d'acqua, oppure in località che non diano luogo per la loro posizione a possibili infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Articolo 58 - Silos foraggio, molini ed altre attività rumorose

58.1 I sili di mais, altri cereali, erbe ed altri alimenti zootecnici realizzati per l'alimentazione dei bovini devono essere costruiti alle distanze e con le caratteristiche prescritte dal Regolamento edilizio e devono essere gestiti secondo buone tecniche, in modo da evitare lo spandimento di liquami e la diffusione di odori in prossimità delle abitazioni.

58.2 Gli essiccatoi, i molini e le altre macchine utilizzate per la preparazione e la



COMUNE DI CERESOLE ALBA

miscelazione dei cereali e dei mangimi devono essere collocati in modo da evitare al vicinato, per quanto possibile, disturbo da rumori e polveri.

Articolo 59 - Pulizia aie, tettoie, rimesse e locali ed aree di servizio delle aziende agricole

59.1 Aie, tettoie, rimesse, locali ed aree a servizio delle aziende agricole devono essere tenuti in condizioni di normale ordine e pulizia, in modo da evitare pericoli igienici per gli animali e la popolazione.

59.2 In particolare, i rifiuti devono essere tenuti separati secondo la loro destinazione alle raccolte differenziate.

59.3 Gli agricoltori, oltre a differenziare i rifiuti domestici come prescritto per tutti i cittadini, conserveranno in modo adeguato per conferirli alle raccolte differenziate i teli delle serre, per quanto possibile puliti, i teli da pacciamatura, i sacchi di plastica, i contenitori dei fitofarmaci, i vasi e le cassette di plastica e cartone.

59.4 Gli animali morti nelle aziende agricole saranno smaltiti secondo le norme vigenti, fatto salvo quanto previsto o prescritto in caso di morte per malattie infettive.

Le carcasse degli animali da compagnia (esclusi gli equidi) potranno essere sotterrate in terreno di proprietà privata o in aree individuate dal Comune allo scopo, qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali.

59.5 Il Comune potrà richiedere ai soggetti che esercitano attività agricole di dimostrare come sono stati smaltiti i teli e gli imballaggi utilizzati, nonché le carogne degli animali morti.

59.6 E' fatto divieto ad estranei di parcheggiare negli edifici rurali e su terreni agricoli automezzi e attrezzature destinati a trasporti di persone e cose e ad attività non aventi attinenza con l'agricoltura.

59.7 E' fatto divieto di conservare nelle aziende agricole quantitativi di pneumatici e altri rifiuti che non vengano attualmente impiegati nelle attività agricole.

Articolo 60 - Divieto di accampamento

60.1 A tutela dell'ambiente, dei prodotti selvatici ed a difesa delle risorse agricole e della sicurezza dei cittadini, è vietato utilizzare i terreni coltivati o incolti, gli spazi ed aree pubbliche o private, lungo i torrenti o corsi d'acqua o le zone boschive o cespugliate per accamparsi con caravan, veicoli, tende o con altre attrezzature. La sosta per accamparsi è consentita solo nelle aree o spazi appositamente attrezzati.

60.2 La disposizione del comma precedente non è riferibile alla sosta di breve durata limitata alle ore diurne e alla sola giornata.

Articolo 61 - Prevenzione incendi

61.1 Ai fini del presente articolo, per accensione di fuoco si intende la combustione dei residui vegetali concentrati, raggruppati e localizzati in un unico punto, mentre per abbruciamento è da intendersi la combustione dei residui vegetali sparsi.

61.2 In particolari condizioni metereologiche di grave pericolosità disposte dall'Ispettorato Regionale delle Foreste, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, è vietato dar fuoco a ristoppie, fondi boscati e cespugliati, erba secco ramaglie, e usare apparecchi a fiamma libera, fornelli in genere, fumare o compiere altre operazioni che possano comunque innescare principi di incendio.

61.3 È comunque sempre vietato accendere fuochi a meno di 50 metri da zone cespugliate o boscate.

61.4 I residui vegetali possono essere bruciati esclusivamente dal proprietario o dal



COMUNE DI CERESOLE ALBA

conduttore del fondo che li ha prodotti e soltanto in spazi liberi e ripuliti da ogni materiale infiammabile, adottando tutte le possibili cautele per evitare la dispersione di braci e scintille. Chi procede alla combustione di residui vegetali deve rimanere sul posto fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

61.5 In aperta campagna, è comunque proibito accendere fuochi a meno di 100 metri da case, strade, vivai, alberi, siepi, campi di cereali prossimi al raccolto, accumuli di paglia, fieno, legname ed altri materiali infiammabili. Per ogni accensione si dovranno comunque adottare tutti gli accorgimenti e le cautele possibili a difesa della proprietà altrui.

61.6 Nei fienili e nei luoghi di immagazzinamento di legname, carbone, paglia, fieno ed altro materiale infiammabile è vietato fumare o usare fiamme libere o altre fonti di calore atte a causare principi d'incendio.

Articolo 62 - Alveari

62.1 Gli alveari devono essere collocati ad una distanza di almeno 30 metri dai fondi altrui, dalle strade pubbliche e ad almeno 100 metri dalle abitazioni.

L'ingresso degli alveari deve essere collocato in direzione opposta rispetto alle abitazioni e ai manufatti che si intendono proteggere.

62.2 La distanza è ridotta alla metà se tra l'apiario e i luoghi indicati dal comma precedente esistono dislivelli di almeno 4 metri o siano interposti muri, siepi o altri ripari senza soluzione di continuità e la cui altezza non sia inferiore ad almeno 4 metri.

62.3 Le distanze di cui ai commi precedenti possono essere derogate purché visia il consenso scritto tra i proprietari confinanti.

Articolo 63 - Cani da guardia

63.1 I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade o con indole aggressiva non possono essere lasciati liberi.

63.2 I proprietari di tali cani sono comunque tenuti al rispetto delle norme stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana a tutela del benessere animale.

63.3 I cani con spiccate attitudini di controllo e di contenimento di greggi o mandrie possono essere lasciati liberi durante il pascolo, purché non abbiano indole aggressiva nei confronti di persone, cose o verso altri animali.

TITOLO IX

TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA, DEI PRODOTTI SELVATICI

Articolo 64 - Prodotti selvatici

64.1 Ai fini del presente Regolamento sono considerati prodotti selvatici i prodotti del sottobosco come definiti e protetti dalla legislazione vigente (funghi epigei, funghi ipogei, muschi, fragoline) e ancora tarassaco, valeriana, luppolo, barba di becco, assenzio, tanaceto (*"tnea"*), bubbolino (*"cuièt"*), more di rovo,

bacche di sambuco, chioccioline, rane e altri prodotti tradizionalmente oggetto di raccolta a scopo alimentare.

64.2 La raccolta dei prodotti selvatici deve avvenire con modalità tali da assicurare la conservazione della pianta e da non impoverire la specie.



COMUNE DI CERESOLE ALBA

TITOLO X

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DIRETTAMENTE AI CONSUMATORI

Articolo 65 - Definizione di imprenditore agricolo professionale

E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi della vigente normativa di settore, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, la quota parte del proprio tempo di lavoro complessivo prevista dai requisiti dettati e che ricavi dalle attività medesime almeno la quota parte del proprio reddito globale da lavoro prevista dai requisiti dettati.

Il requisito di capacità professionale è presunto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dalla normativa vigente, in mancanza delle quali il requisito della capacità viene accertato dalla "Commissione provinciale capacità professionale".

Articolo 66 - Vendita lungo le strade

66.1 Fatto salvo il rispetto della normativa di settore, le ulteriori prescrizioni contenute nel Regolamento del commercio su aree pubbliche nonché le esigenze di sicurezza della circolazione dei veicoli, la vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, sui fondi a margine delle strade, è consentita per frutta, verdura, fiori, piante ornamentali, funghi freschi e prodotti agricoli confezionati senza obblighi di conservazione in condizioni particolari, quali miele e conserve, purché vi sia sufficiente spazio per la sosta dei veicoli fuori dalla sede stradale. L'area parcheggio dovrà essere chiaramente segnalata con appositi cartelli e ogni prodotto esposto per la vendita dovrà riportare il prezzo e la provenienza.

66.2 Oltre alle prescrizioni di cui al comma 1, è data facoltà per coloro che non dispongono di terreni lungo le strade, di effettuare la vendita in fondi diversi, purché vi sia il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno confinante con la strada.

66.3 L'area interessata dovrà essere mantenuta costantemente pulita e i rifiuti dovranno essere conferiti nei contenitori in modo differenziato.

66.4 In caso di vendita di generi derivanti da produzione biologica, la stessa dovrà essere indicata con apposito cartello o con etichettatura.

66.5 Le strutture utilizzate per la vendita di prodotti agricoli lungo le strade, dovranno essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale e possedere caratteristiche di decoro.

TITOLO XI

SANZIONI - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Articolo 67 - Sanzioni

67.1 Fatta salva l'applicazione del Codice Penale o diverse previsioni sanzionatorie contenute in altre leggi o regolamenti speciali, le violazioni al presente Regolamento di Polizia Rurale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 - Art. 7 D.Lgs. 267/2000 modificato ed integrato dal comma 7 bis dall'Art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

67.2 Alla contestazione o alla notificazione delle violazioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.



COMUNE DI CERESOLE ALBA

67.3 Quando la violazione è riconducibile o riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista dalla norma speciale e con relativa procedura in essa stabilita.

67.4 Ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se il responsabile abbia prodotto dei danni ai beni comuni, o alle proprietà comunali o demaniali, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino. Qualora il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso o del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o curatela come previsto dalla Legge sulla responsabilità sostitutiva e solidale (cfr. Artt. da 2043 a 2059 del Codice Civile e Artt. 2 e 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689). La morte dell'obbligato estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.

Articolo 68 - Pagamento in misura ridotta

68.1 Ai sensi dell'Art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

68.2 La somma da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli illeciti al presente Regolamento di Polizia Rurale corrisponde ad Euro 50,00 con aggiunta delle eventuali spese.

68.3 L'importo delle spese di procedimento sono stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale in relazione ai costi sostenuti dall'ufficio e potranno essere oggetto di eventuali successivi adeguamenti.

68.4 I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente Regolamento spettano al Comune.

Articolo 69 - Ricorsi

69.1 Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile può far pervenire al Comune o al Giudice di pace scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.

69.2 Le funzioni inerenti la valutazione e l'istruzione del ricorso sono attribuite al dirigente competente in materia.

69.3 Il dirigente nell'acquisire scritti difensivi e documenti o con audizione personale, provvede ed attiva tutte le procedure finalizzate alla valutazione del ricorso. Se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e relative spese ingiungendone il pagamento, altrimenti emette ordinanza di archiviazione dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.

69.4 Il ricorso sospende i termini di pagamento. L'oblazione in misura ridotta renderà nullo l'eventuale ricorso.

Articolo 70 - Ordinanza - Ingiunzione

70.1 L'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento o di archiviazione del procedimento è adottata dal dirigente responsabile competente in materia e dovrà contenere, nel caso lo prevedano le eventuali sanzioni accessorie, la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

70.2 Nel caso gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi si potrà procedere d'ufficio a spese degli interessati.



COMUNE DI CERESOLE ALBA

70.3 Contro l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Articolo 71 - Riscossione forzata - Iscrizione a ruolo - Provvedimento disgravio

71.1 Decorso inutilmente il termine di pagamento fissato nell'Ordinanza - Ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso al Giudice di pace, si dovrà procedere alla riscossione delle somme secondo il disposto dell'Art. 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, previa verifica della regolarità formale della stessa e della sua notificazione agli interessati.

71.2 La procedura per la riscossione forzata delle somme è disciplinata dalle norme sulla riscossione dei ruoli.

71.3 Nel caso di procedura esecutiva possono essere presentate opposizioni entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale esclusivamente per:

- a) omessa o irregolare notificazione dell'Ordinanza - Ingiunzione da cui consegue l'illegittimità dell'iscrizione e ruolo;
- b) errore materiale nell'iscrizione o per duplicazione di ruolo,
- c) inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria, allorché sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello dell'Ordinanza - Ingiunzione.

71.4 Nel verificarsi dei casi di cui al comma 3, se riconosciuti fondati i motivi del ricorso, il dirigente competente in materia, previa tempestiva sospensione del provvedimento, dovrà predisporre lo sgravio dei ruoli e autorizzare l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata.

71.5 Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma, lo stesso dovrà contenere l'autorizzazione al rimborso.

Articolo 72 - Entrata in vigore del Regolamento

72.1 Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione ai sensi dell'Art. 80 dello Statuto Comunale.

72.2 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato e cessa di avere efficacia il Regolamento di Polizia Rurale deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 nella seduta del 26.11.1998 e modificato in parte con deliberazione di C.C. n. 53 nella 21 dicembre 1999, nonché tutti gli atti e i provvedimenti relativi emanati nel tempo.

72.3 Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti ed ordinanze attualmente in vigore.

Per tutto e per quanto non previsto da leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento, si applicano gli usi e le consuetudini locali.

72.4 Entro un anno dall'entrata in vigore, tutti i cittadini devono uniformarsi alle prescrizioni e alle disposizioni in esso contenute.

ALLEGATI

Articolo 7 - Guida e custodia degli animali

o *Art. 636 C.P.*

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la



COMUNE DI CERESOLE ALBA

multa da Euro 10,00 a Euro 103,00.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da Euro 20,00 a Euro 206,00.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali e il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da Euro 51,00 a Euro 516,00.

Il delitto è punibile a querela delle persone offese. (Omissis)

o Per quanto concerne l'esercizio dell'alpeggio, lo stesso è regolato dal D.P.R. n. 320 dell' 8 febbraio 1954 e dalla Legge n. 218 del 2 giugno 1988.

Articolo 11 - Rispetto e tutela degli animali

o Legge 20 luglio 2004, n. 189

Art. 1 (Modifiche al codice penale)

Art. 544 bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544 ter. - (Maltrattamento di animali). Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544 quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544 quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;*
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;*
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi



COMUNE DI CERESOLE ALBA

forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, seconsenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso del medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544 sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Art. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. *È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.*

2. *La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.*

3. *Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.*

Art. 727 - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Articolo 12 - Accesso e passaggio sui fondi agricoli

○ *Art. 637 C.P.*

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a Euro 103,00.

○ *Art. 842 C. C.*

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

○ *Art. 843 C.C.*



COMUNE DI CERESOLE ALBA

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino. Il proprietario deve parimenti permetterel'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.

- *Art. 924 C.C.*

Il proprietario di sciame d'api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve corrispondere una indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e tenerli il proprietario del fondo.

- *Art. 15 Legge 157 del 11 febbraio 1992 e Art. 7 della Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996*

a) *L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o darette metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali e provinciali con modalità e prescrizioni contenute dalle leggi.*

b) *I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.*

c) *L'esercizio venatorio è inoltre vietato, in forma vagante, nei territori in attuazione di coltivazione secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia con particolare riferimento alle colture specializzate.*

d) *Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture secondo le norme stabilite dalle leggi regionali.*

- *Art. 11 della Legge Regionale 1 novembre 1982 n. 32*

a) *Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.*

b) *Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della Legge Regionale 12 agosto 1981 n. 27.*

c) *I Comuni, sentite le Comunità montane, individuano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, e in prima applicazione della Legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.*

d) *Le amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.*

e) *È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive e nei terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non recintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. n. 70 del 4 settembre 1996.*

f) *Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico forestali, nelle operazioni*



COMUNE DI CERESOLE ALBA

di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico.

g) L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.

Articolo 14 - Spigolatura ed atti consimili

○ *Art. 624 C.P.*

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 154,00 a Euro 516,00.

Agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

○ *Art. 625 C.P.*

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 103,00 a Euro 1032,00:

- 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;*
- 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;*
- 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;*
- 4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;*
- 5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;*
- 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi, o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;*
- 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità e per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio a pubblica utilità, difesa o reverenza;*
- 8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.*

Se concorrono due o più delle circostanze previste dai punti precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'Art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da Euro 206,00 a Euro 1549,00.

○ *Art. 626 C.P.*

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a Euro 206,00 e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

- 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;*
- 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;*
- 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspolare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.*

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.



COMUNE DI CERESOLE ALBA

Articolo 18 - Circolazione stradale nelle zone agricole

○ Art. 183 Nuovo Codice della Strada

1. *Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.*
2. *Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.*
3. *I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal Sindaco.*
4. *I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.*

o Art. 184 Nuovo Codice della Strada

1. *Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, d'asoma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.*
2. *La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.*
3. *Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.*
4. *A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.*
5. *Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.*
6. *I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra la metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.*
7. *Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.*

Articolo 20 - Distanza dei piantamenti dalle strade

○ Art. 26 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495



COMUNE DI CERESOLE ALBA

1. *La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, in ogni caso non può essere inferiore a metri 3.*
2. *La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.*
3. *La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 metro sul terreno non può essere inferiore a metri 1. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo.*
4. *La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3 metri. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30cm dal suolo.*

○ *Art. 27 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495*

La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti disposizioni:

1. *All'interno delle curve e con raggio fino a 250 metri, si dovrà osservare una distanza a forma circolare delimitata dal confine stradale e dalla retta di congiungimento dei due punti estremi della curva.*
2. *All'esterno delle curve e con raggio superiore a 250 metri si osserverà la distanza di cui all'Art. 26 D.P.R. 16.12.1995 n° 495.*

Articolo 23 - Altre tutele delle strade

○ *Art. 14 Nuovo Codice della Strada*

1. *Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:*
 - a) *alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;*
 - b) *al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;*
 - c) *alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.*

○ *Art. 15 Nuovo Codice della Strada*

1. *Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:*
 - a) *danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;*



COMUNE DI CERESOLE ALBA

- b) *danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;*
- c) *impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;*
- d) *impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;*
- e) *far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;*
- f) *gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;*
- g) *apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;*
- h) *scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;*
- i) *gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.*

○ *Art. 16 Nuovo Codice della Strada*

- 1. *Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradalif fuori dei centri abitati è vietato:*
 - a) *aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;*
 - b) *costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;*
 - c) *impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni o vero recinzioni.*

○ *Art. 17 Nuovo Codice della Strada*

- 1. *Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve deve assicurarsi, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.*
- 2. *All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.*
- 3. *La violazione delle suddette disposizioni oltre alla sanzione amministrativa comporta l'obbligo del ripristino dei luoghi a spese dell'autore.*

○ *Art. 29 Nuovo Codice della Strada*

- 1. *I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*
- 2. *Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualunque specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo*



COMUNE DI CERESOLE ALBA

possibile.

Art. 25 -Tutela dei corsi d'acqua - Reticolo idrografico minore

○ *R D. 25 luglio 1904 n. 523*

Art. 93

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rive scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

Art. 96

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie, ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime e innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che in questa potesse trovare conveniente di prescrivere;*
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringere la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;*
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilite, o determinata dal Prefetto, sentite le amministrazioni dei Comuni interessati e l'Ufficio del Genio Civile;*
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpate degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;*
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e gli scavi;*
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra e manufatti attinenti;*
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, ed ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;*
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, e di quella che dall'autorità amministrativa provinciale siariconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*



COMUNE DI CERESOLE ALBA

l) *qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzate, che possa nuocere alla libertà e alla sicurezza della navigazione e all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;*

m) *i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.*

o **Art. 97**

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del Prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) *la formazione di pannelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;*

b) *la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano contro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;*

c) *i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 95, lettera "c";*

d) *le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza della opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;*

e) *la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;*

f) *- g) -h) -i) -abrogati*

k) *la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili e delle derivazioni, di ponti, canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;*

l) *il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo restando sempre l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;*

m) *l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati esserne lesi;*

n) *l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungo esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbia, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.*

Articolo 53 - Impiego di fitofarmaci

Direttiva 2009/128 CE recepita dal PAN D.L. 150/2012 e la delibera della Regione Piemonte 25-3509 del 20/06/2016

Articolo 65 - Definizione di imprenditore agricolo professionale

o *D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e successive modifiche o aggiornamenti.*

E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze



COMUNE DI CERESOLE ALBA

professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Art. 66 - Vendita lungo le strade

o Nel caso che la vendita sia riferita a piante, parti di piante, fiori e semi destinati alla coltivazione, oltre alle prescrizioni dei commi precedenti, dovranno osservarsi anche le disposizioni della Legge 18 Giugno 1931

n. 987 e del Regio Decreto 12 Ottobre 1933 n. 1700 relativo al Regolamento di applicazione.

INDICE

pagina

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalità - Principi ispiratori

Articolo 2 - Materie regolate - Altre fonti di norme

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Articolo 4 - Autorità di Polizia rurale - Incaricati della vigilanza

Articolo 5 - Operazioni di polizia giudiziaria

Articolo 6 - Ordinanze

TITOLO II

CONDUZIONE, CUSTODIA, PASCOLO, TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Articolo 7 - Guida e custodia degli animali

Articolo 8 - Sicurezza del pascolo e del transito degli animali

Articolo 9 - Divieti di pascolo

Articolo 10 - Pastori itineranti

Articolo 11 - Rispetto e tutela degli animali

TITOLO III

ACCESSO E PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI - PREVENZIONE DEI FURTI IN AGRICOLTURA

Articolo 12 - Accesso e passaggio sui fondi agricoli

Articolo 13 - Modalità di esercizio del diritto di passaggio sui fondi altrui o in prossimità degli stessi

Articolo 14 - Spigolatura ed atti consimili

Articolo 15 - Frutti di piante sul confine



COMUNE DI CERESOLE ALBA

Articolo 16 - Prevenzione dei furti in agricoltura

Articolo 17 - Custodia degli animali da cortile

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA ZONE AGRICOLE, TUTELA DI FOSSI E CANALI, STRADE ED ALTRI MANUFATTI

Articolo 18 - Circolazione stradale nelle zone agricole

Articolo 19 - Classificazione delle strade - Poteri sulle stesse

Articolo 20 - Distanza dei piantamenti dalle strade

Articolo 21 - Obblighi dei proprietari e possessori di fondi e canali confinanti con le strade

Articolo 22 - Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche o di uso pubblico

Articolo 23 - Altre tutele delle strade

TITOLO V

TUTELA DELLE ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI, DEI FOSSI O CANALI DI SCOLO E DI IRRIGAZIONE

Articolo 24 - Definizione di acque pubbliche e di reticolo idrografico minore

Articolo 25 - Tutela dei corsi d'acqua - Reticolo idrografico minore

Articolo 26 - Tutela del deflusso delle acque

Articolo 27 - Spurgo di fossi o canali di scolo

Articolo 28 - Allontanamento delle acque meteoriche da case e terreni

Articolo 29 - Distanze di fossi e canali di scolo dai confini

Articolo 30 - Abbeveratoi per animali

Articolo 31 - Canali ed altre opere consortili

Articolo 32 - Tutela delle acque e degli ambienti umidi e della relativa fauna e flora

Articolo 33 - Deviazione delle acque e modificazione dei luoghi

TITOLO VI

DISCIPLINA DEL PIANTAMENTO DI ALBERI SUL CONFINE TRA PRIVATI

Articolo 34 - Definizioni in materia di distanze dei piantamenti dai confini

Articolo 35 - Norme generali sulle distanze delle piante dai confini

Articolo 36 - Distanze dei piantamenti dai corsi d'acqua

Articolo 37 - Distanze dai fabbricati

Articolo 38 - Viti, siepi e altre forme di vegetazione sul confine

Articolo 39 - Altre norme in materia di piantamenti

TITOLO VII

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Articolo 40 - Obbligo della comunicazione delle malattie delle piante

Articolo 41 - Divieto di trasporto di piante esposte all'infestazione

Articolo 42 - Lotta alla nottua e alla piramide

Articolo 43 - Misure contro la metcalfa pruinosa

Articolo 44 - Protezione degli uccelli insettivori

Articolo 45 - Malattie infettive degli animali

Articolo 46 - Isolamento per malattie contagiose



COMUNE DI CERESOLE ALBA

Articolo 47 - Distruzione animali morti per malattie infettive

TITOLO VIII

IGIENE, DECORO E SICUREZZA DELLE CAMPAGNE E DEGLI INSEDIAMENTI RURALI

Articolo 48 - Pulizia degli incolti

Articolo 49 - Raccolta legname sui greti di fiumi e torrenti -Pulizia cavalcavia e rive di proprietà comunale

Articolo 50 - Pulizia di prati e campi e relative infrastrutture

Articolo 51 - Impiego di fertilizzanti

Articolo 52 - Impiego di diserbanti

Articolo 53 - Impiego di fitofarmaci

Articolo 54 - Uso di esche topicide ed altri prodotti dannosi per l'ambiente

Articolo 55 - Divieto di alimentazione di piccioni e fauna selvatica - Colonie feline

Articolo 56 - Controllo popolazioni di animali

Articolo 57 - Stalle e smaltimento deiezioni animali

Articolo 58 - Silos foraggio - Molini ed altre attività rumorose

Articolo 59 - Pulizia aie, tettoie, rimesse, locali ed aree di servizio delle aziende agricole

Articolo 60 - Divieto di accampamento

Articolo 61 - Prevenzione incendi

Articolo 62 - Alveari

Articolo 63 - Cani da guardia

TITOLO IX

TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA, DEI PRODOTTI SELVATICI

Articolo 64 - Prodotti selvatici

TITOLO X

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DIRETTAMENTE AI CONSUMATORI

Articolo 65 - Definizione di imprenditore agricolo professionale

Articolo 66 - Vendita lungo le strade

TITOLO XI

SANZIONI - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Articolo 67 - Sanzioni

Articolo 68 - Pagamento in misura ridotta

Articolo 69 - Ricorsi

Articolo 70 - Ordinanza - Ingiunzione

Articolo 71 - Riscossione forzata - Iscrizione a ruolo - Provvedimento di sgravio

Articolo 72 - Entrata in vigore del Regolamento



COMUNE DI CERESOLE ALBA

ALLEGATI

- Articolo 7 - Guida e custodia degli animali
- Articolo 11 - Rispetto e tutela degli animali
- Articolo 12 - Accesso e passaggio sui fondi agricoli
- Articolo 14 - Spigolatura ed atti consimili
- Articolo 18 - Circolazione stradale nelle zone agricole
- Articolo 20 - Distanza dei piantamenti dalle strade
- Articolo 23 - Altre tutele delle strade
- Articolo 25 - Tutela dei corsi d'acqua - Reticolo idrografico minore
- Articolo 53 - Impiego di fitofarmaci
- Articolo 63 - Definizione di imprenditore agricolo professionale
- Articolo 65 - Vendita lungo le strade